

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 52 del 24 dicembre 1990, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 188 della medesima legge.

Legge Regionale 29 dicembre 1990, n. 34.

«Variazioni al bilancio di previsione della regione Campania per l'esercizio finanziario 1990 - Secondo provvedimento»

Il Consiglio Regionale

ha approvato.

Il Commissario del Governo

ha apposto il visto.

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Nello stato di previsione dell'Entrata per l'anno finanziario 1990 sono introdotte, in termini di competenza, variazioni riportate nell'annessa Tabella A.

Tali variazioni determinano un incremento delle Entrate di complessive Lire 516.901.580.336.

Articolo 2

Nello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1990 sono introdotte, in termini di competenza, le variazioni riportate nell'annessa Tabella B.

Tali variazioni comportano nelle dotazioni di spesa considerate un incremento parimenti di Lire 516.901.580.336.

Articolo 3

Nello stato di previsione dell'Entrata per l'anno finanziario 1990 sono introdotte, in termini di cassa, le variazioni riportate nell'annessa Tabella A

Articolo 4

Nello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1990 sono introdotte, in termini di cassa, le variazioni riportate nell'annessa Tabella B.

Articolo 5

Nello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1990 sono introdotte nell'ammontare dei residui passivi le variazioni riportate nell'annessa Tabella B.

Tali variazioni comportano un incremento di Lire 67.629.211.913.

Giunta Regionale della Campania

Articolo 6

L'elenco numero 1 allegato alla Tabella A dello stato di previsione dell'Entrata del bilancio per l'anno finanziario 1990 è sostituito dall'elenco numero 1 che presenta un incremento di Lire 25.792.602.370.

Articolo 7

L'autorizzazione per l'esercizio finanziario 1990 della spesa iscritto al Capitolo 1201 dello stato di previsione della Spesa, di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 12, è modificata, anche per effetto della presente legge, in Lire 3.400.000.000.

Articolo 8

L'articolo 13 della legge regionale 4 aprile 1990, n. 12 è sostituito dal seguente: «Per le finalità previste dalle leggi regionali 29 agosto 1983, n. 26; 27 agosto 1984, n. 35; 1 settembre 1988, n. 18 e 25 agosto 1989, n. 19, è autorizzata la spesa per l'esercizio 1990 rispettivamente di Lire 1.530.000.000 sul capitolo 1416, di Lire 660.000.000 sul Capitolo 1418 di Lire 180.000.000 sul capitolo 1429/bis e di Lire 1.020.000.000 sul Capitolo 1429/ter».

Articolo 9

Nell'articolo 2 della legge regionale 27 aprile 1990, n. 19 le parole «di cui al Capitolo 1430» sono sostituite con le parole «di cui al Capitolo 1440».

Gli impegni e i conseguenti pagamenti eventualmente assunti ed effettuati a valere sullo stanziamento del Capitolo 1430 dello stato di previsione della Spesa per l'anno finanziario 1990, in applicazione delle legge regionale n. 19 del 27 aprile 1990, devono intendersi assunti ed effettuati in termini di competenza e di cassa sullo stanziamento del Capitolo 1440 dello stesso stato di previsione della Spesa.

Articolo 10

Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge regionale 21 novembre 1979, n. 39, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di Lire 1.000.000.000 sul capitolo 789.

La misura dei contributi previsti dal citato articolo 5 è elevata a Lire 1.000.000 ad ettaro.

Articolo 11

Gli atti amministrativi per l'utilizzo dei fondi di cui alla presente legge devono essere adottati non oltre il termine del 31 dicembre 1990.

Articolo 12

La misura dell'anticipazione del contributo regionale allo E.R.S.A.C. prevista a termine della Legge regionale 20 febbraio 1978, n. 8 è elevata dal 40 al 60%.

La disposizione di cui al comma precedente si applica a partire dal bilancio di previsione dell'E.R.S.A.C. per l'esercizio 1987.

Giunta Regionale della Campania

Articolo 13

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti degli articoli 127 - secondo comma - della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

CLEMENTE DI SAN LUCA